

Inviata tramite PEC

Alla c.a.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Presidente Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it

MINISTERO BENI, ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Ministro Dario Franceschini
postaelettronica@beniculturali.it

p.c.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Sottosegretario con delega ai consumatori
Alessia Morani
segreteria.morani@mise.gov.it

Milano, 28 maggio 2020

Oggetto: voucher per concerti annullati causa COVID-19.

Le conseguenze dell'emergenza COVID-19 continuano a produrre effetti e stanno pervenendo ad Altroconsumo, organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori, numerose segnalazioni relative alla cancellazione di concerti per i cui biglietti d'ingresso i consumatori hanno pagato prezzi anche di centinaia di euro.

Il caso più eclatante riguarda la cancellazione delle due date in Italia, una a Lucca e una a Napoli, del concerto di Paul McCartney, una rock star carismatica che difficilmente sarà possibile rivedere in Italia nei prossimi anni.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Via Valassina 22, 20159 Milano
Tel +39 02 66 8901
Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

I biglietti del concerto sono stati messi in vendita a novembre 2019 con prezzi elevati che andavano da un minimo di 90€ fino a oltre 400€ per le posizioni più prossime al palco¹.

In caso di annullamento di eventi culturali a causa del Covid-19, l'art. 88 del DL Cura Italia, ora Legge 27/2020, prevede esclusivamente l'emissione di un voucher spendibile entro 12 mesi (elevati a 18 nel testo attuale del DL Rilancio) per eventi futuri programmati dallo stesso organizzatore. La ratio del provvedimento è chiara: similmente a quanto avvenuto nel settore viaggi, il legislatore ha adottato una misura manutentiva del contratto per evitare la sua risoluzione (con relativa restituzione) per impossibilità sopravvenuta della prestazione e lasciare così la liquidità alle aziende, ma il consumatore non può essere sempre usato come "ammortizzatore sociale" in questa situazione di crisi. Tanto più che un concerto con Paul McCartney, ma il ragionamento vale per tutte le esibizioni dal vivo di cantanti, non può essere banalmente sostituito con un concerto qualsiasi.

Il pubblico che ha pagato per vedere l'esibizione di un certo artista è interessato a quello in particolare e non, necessariamente, ad altri artisti presenti nel portfolio di concerti in capo all'organizzatore dell'evento annullato.

Ne consegue che la misura attualmente in vigore è decisamente penalizzante il consumatore di servizi culturali (concerti, spettacoli, musei, ecc.) e non ne tutela adeguatamente gli interessi discriminandolo rispetto alla tutela fornita, ad esempio, all'acquirente di un servizio turistico anche in tempi di emergenza Covid.

La norma, infatti, è chiara: l'organizzatore dell'evento, **verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso**, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Se l'evento non è annullato, ma semplicemente rinviato, il consumatore resta alla mercé delle scelte dell'organizzatore: se la data di rinvio è certa, allora può scegliere se andare, potendo, alla nuova data o non andare e perdere il biglietto; se la data è ancora da definire, resta invece in un limbo.


¹ <https://www.onstageweb.com/notizie/paul-mccartney-italia-2020-concerti-info-biglietti/>

Per queste ragioni chiediamo che le disposizioni relative ai voucher per eventi culturali annullati o sospesi siano modificate introducendo:

1. la possibilità di scelta tra voucher e rimborso in denaro in capo al consumatore;
2. la previsione di voucher/rimborso anche in caso di evento rinviato e non solo di evento annullato;
3. una durata di almeno 24 mesi del voucher (estendendo i 18 mesi attualmente previsti dal decreto Rilancio del 19-5-2020, a 24 mesi);
4. la possibilità di trasferimento del voucher ad altro soggetto utilizzatore;
5. la rimborsabilità in denaro in caso di mancato utilizzo dopo i 24 mesi;
6. la creazione di fondo che garantisca la solvibilità del voucher in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore dell'evento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione e, certi che le nostre considerazioni troveranno opportuna considerazione, ringraziamo per l'attenzione e salutiamo cordialmente.

Luisa Crisigiovanni

Segretario Generale


Ivo Tarantino

Responsabile Relazioni Esterne
